

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3020

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SBARBATI**

Concessione di un contributo straordinario dello Stato e norme per il funzionamento dell'Istituto « Domus Mazziniana » in Pisa

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « Domus Mazziniana » di Pisa, Istituto di alta cultura eretto in ente pubblico dalla legge n. 1230 del 1952, ha accumulato un ingente patrimonio archivistico, bibliografico e documentario e rappresenta oggi un indiscusso punto di riferimento per gli studi storici a livello internazionale.

In Pisa, dove sorgeva l'ospitale casa dei Nathan - Rosselli, che accolse Giuseppe Mazzini nei suoi ultimi giorni, ha sede l'Istituto della « Domus Mazziniana ».

La casa donata dalla famiglia Rosselli allo Stato per destinarla a centro di studi sul pensiero mazziniano venne eretta dapprima in ente morale e poi, con la legge 14 agosto 1952 n. 1230, venne costituita l'istituzione denominata « Domus Mazziniana » con personalità giuridica di diritto pubblico.

Essa costituisce per il ricco patrimonio museale, bibliografico, archivistico ed editoriale il punto di riferimento nazionale ed internazionale per gli studi mazziniani.

Le ricerche sul movimento mazziniano, nel contesto della democrazia europea, stanno indirizzando verso la « Domus Mazziniana » di Pisa studiosi d'ogni parte del mondo, in particolare dall'Europa Orientale.

Le limitate risorse di cui l'Istituto dispone, derivanti dall'inclusione nella cosiddetta « tabella Amalfitano » oggi opportunamente in via di revisione, non sono affatto sufficienti all'esplicazione di tale attività internazionale e non corrispondono che in minima parte alle alte finalità culturali della « Domus Mazziniana ».

In particolare, l'Istituto non è oggi nelle condizioni di provvedere all'acquisizione

di importantissimi fondi archivistici e bibliografici, legati alla storia stessa della « Domus Mazziniana » di particolare valore storico e documentale, che rischiano la dispersione e che invece troverebbero adeguata collocazione, tutela e valorizzazione proprio presso la « Domus Mazziniana ».

Tali fondi possono essere acquisiti immediatamente in un contesto di necessità ed urgenza non procrastinabile.

Per valorizzare queste nuove acquisizioni si propone di costituire la Scuola di studi storici « Nello Rosselli ».

Tutte le istituzioni universitarie di Pisa sono interessate a questa operazione.

Il patrimonio bibliografico ed archivistico di interesse nazionale ed internazionale della « Domus Mazziniana » di Pisa dovrà essere tutelato e gestito da un archivistico, un bibliotecario e un custode appartenenti al Ministero per i beni culturali e ambientali affinché tale personale tuteli e gestisca le inestimabili raccolte della « Domus Mazziniana ».

Il consiglio di amministrazione è chiamato a tener conto delle realtà istituzionali e culturali non esistenti al momento della legge del 1952.

La necessità ed urgenza di tale provvedimento deriva non soltanto dalla necessità del superamento del vuoto normativo creatosi riguardo il personale della « Domus Mazziniana », ma anche dalla accettazione della difficile intesa raggiunta con l'Istituto della « Domus Mazziniana » di Pisa dagli eredi di alcuni fondi che tale provvedimento intende salvaguardare.

Proprio per venire incontro a tale prioritaria esigenza di salvaguardia del patrimonio storico, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1, l'erogazione di un contributo straordinario destinato all'acquisizione di tali fondi ed alla loro sistemazione.

Gli articoli 2 e 3 provvedono, invece, alla riorganizzazione funzionale dell'Ente, a seguito dell'accrescimento delle sue raccolte e delle molteplici innovazioni legislative successive alla sua istituzione.

L'articolo 4 prevede la istituzione presso la « Domus Mazziniana » di Pisa della Scuola di studi storici « Nello Rosselli », non tanto per onorare la memoria di uno dei massimi storici italiani di questo secolo, quanto per rendere stabili e permanenti le relazioni di ricerca e di formazione allacciate con gli studiosi italiani e stranieri, che fanno capo all'Istituto. La prospettiva europea di tali studi, che si colloca nel segno della tradizione mazziniana e rosselliana, sarà ulteriormente sviluppata grazie alla compresenza in Pisa di assai prestigiose istituzioni universitarie e di perfezionamento.

L'articolo 5, infine, indica la copertura finanziaria degli oneri della presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge si raccomanda da sé per l'urgenza di provvedere ad una benemerita istituzione culturale, il cui significato trascende i confini nazionali, non solo per il progresso degli studi storici, ma anche per la fratellanza universale dei popoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È destinato all'Istituto « Domus Mazziniana » di Pisa un contributo straordinario per il 1995, di lire cinquecento milioni per l'acquisizione di fondi archivistici e bibliografici di notevole interesse storico.

ART. 2.

1. Presso l'Istituto « Domus Mazziniana » di Pisa sono utilizzati, in posizione di distacco, un archivista, un bibliotecario e un custode appartenenti all'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

ART. 3.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto « Domus Mazziniana » di Pisa è composto dal sindaco della città di Pisa, dal presidente dell'amministrazione provinciale di Pisa, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Pisa, dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa, dal direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento « S. Anna » in Pisa, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento, da tre rappresentanti eletti rispettivamente dai soci benemeriti, perpetui, ordinari, da tre studiosi di storia del Risorgimento cooptati su proposta dei soci dell'Istituto.

ART. 4.

1. È istituita presso l'Istituto « Domus Mazziniana », di Pisa la Scuola di studi storici « Nello Rosselli ».

2. La Scuola promuove corsi, ricerche, seminari, convegni sulla storia europea dei secoli XVIII, XIX e XX, con particolare riferimento a Giuseppe Mazzini, anche d'intesa con l'università e gli istituti superiori di istruzione universitaria in Pisa e con il Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.